

SCADENZA DEL 31/03/2024 per RICONOSCIMENTO DEI CREDITI DI IMPOSTA IN MEDIAZIONI E NEGOZIAZIONI:

Si segnala ai Colleghi quanto segue:

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE. L'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e succ. mod. ha previsto che alle parti del procedimento di mediazione è riconosciuto

- a) **un credito di imposta commisurato all'indennità versata all'organismo di mediazione** per le spese di propria spettanza, credito che, in caso di **accordo**, è riconosciuto fino alla concorrenza di euro 600,00 e, in caso di **mancato raggiungimento dell'accordo**, è pari alla metà dell'indennità versata, fino al tetto massimo di euro 300,00;
- b) nei casi di **mediazione cosiddetta obbligatoria**, ossia quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5 comma 1) e quando è **demandata dal giudice** (art. 5-quater), è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'importo del **compenso versato al proprio avvocato** da ciascuna parte per l'assistenza prestata nella procedura di mediazione, fino alla concorrenza di euro 600,00 in caso di **accordo** e fino ad euro 300,00 in caso di **mancato accordo**.

I crediti di cui sopra, tuttavia, sono cumulabili entro un tetto massimo di utilizzo pari a euro 600,00 a persona per procedura ed un tetto massimo annuale di euro 2.400,00 per le persone fisiche e di euro 24.000,00 per le persone giuridiche.

Ed ancora, l'art. 20 comma 3 D.Lgs. 28/2010 ha previsto:

- c) nei casi di mediazione che si conclude con un accordo che porta all'**estinzione della causa giudiziale**, è riconosciuto un **ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato** versato dalla parte in relazione al giudizio dichiarato estinto entro il limite di euro 518,00.

Tali previsioni, e quelle relative al credito di imposta per l'esperimento dei procedimenti di negoziazione assistita ed arbitrato, hanno trovato attuazione con il D.M. 01.08.2023 rubricato "Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita" (23A04557) pubblicato in GU n.183 del 7-8-2023.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 e 5 di detto decreto, la domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata, **a pena di inammissibilità**, tramite la piattaforma accessibile dal sito lsg.giustizia.it **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato**.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E ARBITRATO. E' previsto un credito d'imposta commisurato al compenso fino a un massimo di 250,00 euro per le parti che corrispondono o che hanno corrisposto il **compenso agli avvocati abilitati ad assisterli** nel procedimento e alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli **arbitri**, in caso di successo o di conclusione dell'arbitrato con lodo.

Ai sensi dell'art. 19 del D.M., le disposizioni del decreto si applicano alle domande di attribuzione dei crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.

- Di conseguenza, dovranno essere presentate entro il **31.03.2024** le domande di riconoscimento di crediti di imposta per le mediazioni concluse entro il **31.12.2023 ed avviate dall' 08.08.2023**.